



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. ¹²⁶⁸ del 01/01/2017

Provvedimento del SINDACO n. ...15.... del 30.01.2017

Oggetto: ORDINANZA DIVIETO UTILIZZO DELL'IMMOBILE IN VIA CAVOUR 22 A SEGUITO EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO E DEL 26 E 30 OTTOBRE 2016 E SEGUENTI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."*

PREMESSO che un grave evento sismico, iniziato in data 24/08/2016, con ulteriori forti scosse in data 26/10/2016 e 30/10/2016, ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi a vari immobili;

VISTA la "Scheda FAST per il Rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto", redatta, in data 12/01/2017, dai componenti della squadra d'ispezione n. SF956 del dipartimento della protezione civile, relativamente al fabbricato sito in Montegiorgio Via Cavour ;

ACCERTATO che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile in oggetto è distinto al fog. 30 del Comune di Montegiorgio, con la particella n° 472 intestata a:

- *Cosoroaba Loredana Leontina, nata in Romania li 05.07.1977 codice fiscale CSRLDN77L45Z129Z, residente a Montegiorgio, via Cavour, n° 22*

ACCERTATO come, nella predetta scheda di rilevamento danno, il fabbricato ha ottenuto il giudizio di "Edificio non Utilizzabile";

RITENUTO, pertanto, opportuno prendere atto di quanto evidenziato dalla sopra descritta scheda di rilevamento del danno disponendo, conseguentemente, lo sgombero dell'immobile sopra descritto;

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 89, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016, n.205 inerente "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";

VISTO, in particolare l'art. 9 del predetto d.l. n.205/2016 il quale prevede che:

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

ATTESA, dunque, la necessità di provvedere anche al fine di tutelare l'incolumità pubblica e privata;

VISTI il vigente Regolamento Edilizio;

VISTO il vigente statuto comunale,

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

ORDINA

lo sgombrò ed il divieto di utilizzo dell'immobile sito in Montegiorgio, Via Cavour n° 22, che dalle visure effettuate presso il sistema informativo "SISTER" dell'Agenzia del Territorio di Ascoli Piceno l'immobile in oggetto è distinto al fog. 30 del Comune di Montegiorgio, con la particella n° 472 intestata a:

- *Cosoroaba Loredana Leontina, nata in Romania li 05.07.1977 codice fiscale CSRLDN77L45Z129Z, residente a Montegiorgio, via Cavour, n° 22*

agli eventuali locatari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'immobile in questione nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare rilievi ed interventi tecnici in condizioni di sicurezza, nelle more delle determinazioni da prendersi con i medesimi proprietari e con gli organi e gli enti competenti, in ordine agli interventi di carattere definitivo da porre in essere.

COMUNICA

- Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari sopra meglio generalizzati, che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;
- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. **Maurizio Luchetti** per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

1. Copia della presente ordinanza sia immediatamente notificata alle persone interessate ed inviata:
 - a. Prefettura di Fermo, PEC: protocollo.preffm@pec.interno.it
 - b. Sala Operativa Integrata della Regione Marche, PEC: soi.fermo@regione.marche.it
 - c. Sala Operativa Integrata della Regione Marche, PEC: soi.macerata@regione.marche.it
 - d. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo, PEC: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it
 - e. Ai Carabinieri di Montegiorgio, PEC: tap20530@pec.carabinieri.it

ML/ml

P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

C.F. 81002030443 - P.IVA 00372290445 - Tel 0734952044/47 - fax 0734952070

Sportello Unico per l'Edilizia - via Roma n° 1

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Responsabile del Settore: **Maurizio Luchetti**

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C.: urbanistica.comune.montegiorgio@emarche.it - mail: maurizio.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it - marco.pantanetti@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE

ognuno per quanto di propria competenza.

2. Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online nelle forme di legge.
3. L'Ufficio di Polizia Municipale cui la presente parimenti é inoltrata, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

per opportune conoscenza ed ove eventualmente ritenuto utile, che l'art. 9 del d.l. n. 205/2016 prevede che:

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113, del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

Dalla Civica Residenza, 30.01.2017



IL SINDACO
Dott. Armanda Benedetti